

<b>Proposta N° 238 / Prot.</b>  <b>Data 06/07/2017</b>		<p style="text-align: right;"><b>Immediata esecuzione</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <b>SI</b>  <input type="checkbox"/> <b>NO</b></p>
--	---	--

## Comune di Alcamo

LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

### Copia deliberazione della Giunta Municipale

<b>N° 213 del Reg.</b>  <b>Data 07.07.2017</b>	<b>OGGETTO :</b>	<b>LITE FILIPPI FRANCESCA C/COMUNE DI ALCAMO, INNANZI GIUDICE DI PACE DI ALCAMO PROCEDIMENTO N. 402/2017 R.G.- AUTORIZZAZIONE A RESISTERE E COSTITUIRSI "PERSONALMENTE" IN GIUDIZIO, AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA 8, D.LGS. N. 150/2011, AVVALENDOSI DEL PROPRIO FUNZIONARIO, V.COMANDANTE CORPO DI P.M. DOTT. GIUSEPPE FAZIO.</b>
<b>Parte riservata alla Ragioneria</b>  <b>Bilancio _____</b>  ATTO n. _____ Titolo _____ Funzione _____ Servizio _____ Intervento _____ Cap. _____		

L'anno duemiladiciassette il giorno sette del mese di luglio alle ore 16,30 nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei signori:

		PRESENTI	ASSENTI
1)	<b>Sindaco</b> Surdi Domenico	X	
2)	<b>Vice Sindaco</b> Scurto Roberto	X	
3)	<b>Assessore</b> Russo Roberto	X	
4)	<b>Assessore</b> Butera Fabio	X	
5)	<b>Assessore</b> Di Giovanni Lorella		X
6)	<b>Assessore</b> Ferro Vittorio	X	

Presiede il Sindaco, Avv. Domenico Surdi.

Partecipa il Segretario Generale, Dr. Vito Antonio Bonanno, con funzioni di verbalizzazione ed assistenza giuridico-amministrativa.

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sulla proposta di seguito trascritta.

Il sottoscritto responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. 10/91, propone la seguente deliberazione avente ad oggetto: *“LITE FILIPPI FRANCESCA C/COMUNE DI ALCAMO, INNANZI GIUDICE DI PACE DI ALCAMO PROCEDIMENTO N. 402/2017 R.G.- AUTORIZZAZIONE A RESISTERE E COSTITUIRSI “PERSONALMENTE” IN GIUDIZIO, AI SENSI DELL’ART. 7, COMMA 8, D.LGS. N. 150/2011, AVVALENDOSI DEL PROPRIO FUNZIONARIO, V.COMANDANTE CORPO DI P.M. DOTT. GIUSEPPE FAZIO.”*, attestando di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento interno.

**Premesso** che con l'allegato ricorso N. 402/2017 R.G., proposto dalla sig.ra **FILIPPI Francesca**, rappresentata e difesa da se stessa, notificato, a mezzo messo del Giudice di Pace di Alcamo, a quest'Ente in data 19/6/2017, ed acquisito in pari data al Prot. Gen. N. 32402, in uno al pedissequo Decreto dell'adito Giudice di Pace di Alcamo, con il quale quest'ultimo ha altresì fissato al **24 luglio 2017**, ore 9:00 e ss., la prima udienza di comparizione avanti a sé, la stessa ricorrente ha opposto il verbale N. 0010203 – Reg. 1819/2017 dell'11/5/2017, elevato da personale appartenente a questo Corpo di Polizia Municipale a carico della stessa, quale obbligato in solido con il trasgressore, ditta individuale Peritonno Rosalia, meglio in atti generalizzata, per violazione dell'art. 23, comma 13-bis, Codice della Strada, chiedendo in rito la concessione interinale della sospensione dell'efficacia del verbale impugnato, nonché, nel merito, l'annullamento dello stesso avvero in via subordinata declaratoria di inefficacia di dello stesso nei confronti della ricorrente per ritenuta sua mancanza di legittimazione passiva;

**Ritenuto** che, anche alla luce degli atti richiamati nell'opposto verbale: verbale di accertamento di violazione n. 09337 del 17.02.2017; nota prot. 11297 del 29/3/2017 del Libero Consorzio Comunale di Trapani, riguardante diffida al ripristino dello stato dei luoghi; accertamento dell'11/5/2017 effettuato da personale appartenente a questo Corpo di P.M. lungo la strada Provinciale n. 55 – Alcamo-Alcamo Marina, la fondatezza dell'opposto verbale resista alle censure mosse con il richiamato ricorso;

**Considerate** le ragioni più complessive che farebbero propendere per la costituzione in giudizio nella causa di cui in epigrafe, da rinvenirsi nell'esigenza di resistere nell'incoato processo, affinché possa quest'Ente vedere giudizialmente confermata la legittimità di quanto accertato con l'opposto verbale, si da andare altresì esente, per il principio di soccombenza, da statuizioni condannatorie per spese di giudizio a proprio carico;

**Valutato** che l'Ente, nel giudizio *de quo*, ai sensi dell'art. 7, comma 8, D.Lgs. N. 150/2011, può *“stare in giudizio personalmente”*, avvalendosi, in tal caso, *“l'amministrazione resistente [Comune di Alcamo, nella fattispecie] anche di propri funzionari”*;

**Richiamato** l'art. 59, u.c., del Regolamento Uffici e Servizi (come da ultimo modificato, giusta Deliberazione di G.M. N. 12 del 18/1/2017), secondo cui *“in materia di opposizioni alle sanzioni per violazioni del codice della strada il mandato alle lite viene di regola conferito al dirigente del Corpo della Polizia Municipale”*, nonché l'art. 31, u.c., dello stesso Regolamento, il quale prevede che *“Il Dirigente di Settore [oggi Direzione] può delegare parte delle sue funzioni al responsabile di servizio, ivi compreso l'impegno e la liquidazione di spesa”*;

**Dato** atto che, giusta nota prot. N. 815 del 4/3/2017 del Dirigente 7° Direzione – Controllo e Sicurezza del Territorio, riguardante *“Disposizione di Servizio – Assegnazione Risorse Umane alle Aree della 7° Direzione – Controllo e Sicurezza del Territorio”*, in forza delle quali disposizioni al Vice Dirigente P.M., Dott. Giuseppe Fazio, è attribuita la responsabilità dell'”*Area 1 – Viabilità Polizia Stradale e Controllo del Territorio”*, comprendente anche l'U.O – *Contenzioso – O.S.A. -*, il predetto funzionario è legittimato a partecipare alla sopra richiamata udienza di comparizione del 24/7/2017 ed alle eventuali sue successive, in rappresentanza e difesa dell'opposto Comune di Alcamo;

**Vista** La L.R. nr.16 del 15.03.1963 e succ. modifiche ed integrazioni;

**Visto** lo Statuto del Comune di Alcamo

**Visto** il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi Comunali;

**Visto** L'allegato parere in ordine alla regolarità tecnica e regolarità contabile ex art.49 D.lgs.267/2000 recepito dall'art. 1 comma 1 lett. i) della L.R. 48 dell'11.12.1991, così come novellato dall'art. 12 della L.R. nr. 30 del 23.12.2000, dal Dirigente Direzione 7 – Controllo e Sicurezza del Territorio e dal Dirigente della Direzione 6 - Ragioneria che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente

proposta di deliberazione;

### **PROPONE DI DELIBERARE**

- 1) Di autorizzare il Comune di Alcamo, in persona del suo rappresentante legale pro tempore, Sindaco Avvocato Domenico Surdi, per i motivi espressi in narrativa, a resistere personalmente in giudizio nel procedimento N. 402/2017 R.G. di cui in premessa;
- 2) Di incaricare il V.Comandante del Corpo di P.M., dott. Giuseppe Fazio, della rappresentanza e della difesa dell'Ente, senza bisogno di ulteriori formalità, nel richiamato giudizio N. 402/2017 R.G., incoato dalla sig.ra Filippi Francesca, rappresentata e difesa da se stessa, contro il Comune di Alcamo, conferendo allo stesso ogni più ampia facoltà connessa a questo primo grado di giudizio;
- 3) Dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa;
- 4) Di volere dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 44/91, stante la necessità che l'Ente si costituisca entro e non oltre il **14/7/2017**, ovvero entro dieci 10 giorni dalla udienza di comparizione fissata al 24/7/2017, il presente atto immediatamente esecutivo.

Il Responsabile del procedimento  
F.to Isp. di P.m. – dott. Salvatore Bonghi

### **LA GIUNTA MUNICIPALE**

Vista la superiore proposta di deliberazione;

Visti gli allegati pareri resi ai sensi di legge, anche ai fini dell'art. 147-bis, 1° comma del D. lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Ritenuta la propria competenza

Ad unanimità di voti espressi palesemente;

### **D E L I B E R A**

approvare la superiore proposta.

condivise le ragioni a supporto della richiesta di immediata eseguibilità, visto l'art. 12, comma 2, della legge regionale n. 44/1991;

con separata deliberazione, ad unanimità di voti palesemente espressi;

### **D E L I B E R A**

dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Proposta di deliberazione della giunta comunale avente per oggetto: **“LITE FILIPPI FRANCESCA C/COMUNE DI ALCAMO, INNANZI GIUDICE DI PACE DI ALCAMO PROCEDIMENTO N. 402/2017 R.G.- AUTORIZZAZIONE A RESISTERE E COSTITUIRSI “PERSONALMENTE” IN GIUDIZIO, AI SENSI DELL’ART. 7, COMMA 8, D.LGS. N. 150/2011, AVVALENDOSI DEL PROPRIO FUNZIONARIO, V.COMANDANTE CORPO DI P.M. DOTT. GIUSEPPE FAZIO”**

**Pareri ex art. 1, comma 1, lett. i), punto 01 della l.r. 48/91 e s.m.i.**

Il sottoscritto V.Comandante del Corpo di Polizia Municipale

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi Comunali;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni ed, in particolare, ai sensi dell’art. 147-*bis* comma 1 del D.Lgs. 267/2000, attestata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;

Verificata, altresì, la regolarità dell’istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo quanto previsto dalla L. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e s.m.i.

Ai sensi dell’art.1, comma 1, lett. i) punto 01 della L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all’oggetto.

Alcamo, lì

L’Assessore alla Polizia Municipale  
Ing. Fabio Butera

Il V/Dirigente Direzione 7 – Controllo e  
Sicurezza del territorio  
*F.to Dott. Giuseppe Fazio*

Il V.Comandante Corpo di P.M.  
F.to Dott. Giuseppe Fazio  
(per accettazione incarico)

=====

Il sottoscritto Dirigente del Settore di Ragioneria.

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l’art. 147-bis, T.U.E.L. di cui al D.lgs. 267/2000;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario;

Ai sensi dell’art.1, comma 1 lett. i) punto 01 della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all’oggetto.

Alcamo, lì 05.07.2017

Il V/Dirigente Direzione 6 - Ragioneria  
F.to Dott.ssa Gabriella Verme

Letto, approvato e sottoscritto, come segue:

IL SINDACO  
F.to Avv. Surdi Domenico

L'ASSESSORE ANZIANO  
F.to Roberto Russo

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Dr. Vito Antonio Bonanno

=====

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**  
(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.)

N. Reg. pubbl. 2709

Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio on line, che copia del presente verbale viene pubblicato a decorrere dal giorno 10.07.2017 all'Albo Pretorio on line ove rimarrà visionabile per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio on line  
F.to Alessandra Artale

Il Segretario Generale  
F.to Dr. Vito Antonio Bonanno

Alcamo, li 10.07.2017

---

---

**ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'**

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 07.07.2017

decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione all'albo on line (art. 12 comma 1, L.R. 44/91)

dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. 44/91)

Alcamo, li 07.07.2017

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Dr. Vito Antonio Bonanno

=====

**E' copia informatica dell'originale analogico formata per finalità di pubblicazione e consultazione.**

Alcamo li 10.07.2017

L'istr. Amministrativo  
F.to Santino Lucchese



**UFFICIO GIUDICE DI PACE DI ALCAMO**  
**SEZIONE I Via Verga - http://gdp.giustizia.it**



Si comunica a:

FILIPPI FRANCESCA  
 Via XV Maggio 28  
 ALCAMO  
 TP

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE  
 ALCAMO  
 POSTA IN ARRIVO  
 PROT. N. 2608  
 DEL 23 GIU. 2017

CITTA' DI ALCAMO  
 POSTA IN ARRIVO  
 Prot. n. 32402 del 19 GIU 2017  
 Assegnata al Settore PM  
 Il 19 GIU. 2017 Il Segretario Generale

19/6/17  
 (C.S.)

COMUNE DI ALCAMO  
 PIAZZA CIULLO 1  
 ALCAMO  
 TP



Comunicazione di cancelleria

Comunicazione di Nuova Udienza

Procedimento Numero: **402/2017** - **OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA**  
*Opposizione ord. ingiunzione ex art. 22 L689/1981 (violazione codice della strada)*

Stato: **ATTESA ESITO UDIENZA DI COMPARIZIONE**

Giudice: **TESORIERE PAOLO**

Data e ora prossima udienza: **24/07/2017 09:00**

Parti nel procedimento

*Ricorrente Principale* **FILIPPI FRANCESCA**

difeso da:  
 Avv.

*Resistente Principale* **COMUNE DI ALCAMO**

difeso da:  
 Avv.

Alcamo 16/06/2017

IL CANCELLIERE  
 IL CANCELLIERE  
*Francesco Benvenuti*

Al Giudice di Pace di Alcamo  
Cancelleria Civile/Sezione I  
Via Giovanni Verga, 67  
91011 Alcamo (TP)

VIA POSTA



**OPPOSIZIONE A VERBALE DI ACCERTAMENTO  
DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA  
con istanza di sospensione per gravi motivi**

ai sensi dell'articolo 204bis del D.lgs. 30 Aprile 1992, n. 285, e dell'art. 7 del D.lgs.  
150/2011

La sottoscritta **Francesca Filippi**, nata a Palermo il 23.10.1974, C.F.: FLPFNC74R63G273R, residente in Alcamo (TP), nella Via XV Maggio 28, correntemente domiciliata in Germania, nella Salzstrasse 13, 79098 Friburgo in Brisgovia, per gli effetti del presente atto domiciliata presso l'indicato indirizzo di residenza, reperibile per le comunicazioni di codesto Ufficio ai seguenti recapiti:

PEC: francesca.filippi@arubapec.it. Email: [francescafilippi@gmx.de](mailto:francescafilippi@gmx.de). Telefono: 338-9938914; 339-4416954.

**PREMESSO CHE**

la Ricorrente ha ricevuto notifica in data 23 Maggio 2017 al sopra indicato indirizzo di residenza con lettera raccomandata A/R n. 762291900408 inviata in data 18 Maggio 2017 contenente Atti Giudiziari, il verbale n. 0010203, prot. n. 611 del 15 Maggio 2017, elevato in data 11 Maggio 2017 in capo alla Ricorrente nella sua presunta qualità di parte obbligata in solido ex art. 196 del Codice della Strada (da ora: "C.d.S.") da ufficiali del Corpo della Polizia Municipale di Alcamo (da ora: "P.M. Alcamo") per la violazione dell'art. 23, comma 13bis, del C.d.S. - ossia perché la Ricorrente non aveva rimosso n. 4 impianti pubblicitari abusivi, installati da altra Ditta e di proprietà di altra Ditta, ubicati sul terreno prospiciente la S.P. 55 di esclusiva proprietà della Ricorrente e ciò nonostante diffida alla rimozione comunicata dall'Ente proprietario della strada all'effettivo trasgressore, individuato nella Ditta individuale/Sig.ra Peritunno Rosalia, nata a Palermo il 15/07/1955, residente in Alcamo (TP) in Via Salvo d'Acquisto n. 10, con sede legale in Alcamo, C.da Palmeri-San Gaetano n. 68/B, C.F.: PRTRSL55L55G273J), nonché alla Ricorrente in quanto proprietaria del suolo - così comminando una sanzione in misura ridotta pari a Euro 4739, 00 + Euro 14,00 di spese notifica e amministrative,

**RICORRE CONTRO**

il Comune di Alcamo (TP) nella persona del Sindaco *pro-tempore* di Alcamo, Avv. Domenico Surdi, con sede presso il Comune di Alcamo - Palazzo di Città, Piazza Ciullo 1, 91011 Alcamo (TP).

*Francesca Filippi*      *Domenico Surdi*

AVVERSO

il verbale n. 0010203, meglio descritto in premessa, elevato da P.M. Alcamo in data 11 Maggio 2017 a carico della Sottoscritta in quanto presunta obbligata in solido ex art. 196 C.d.S. per la violazione di quanto statuito dal comma 13bis dell'art. 23 del C.d.S.,

CHIEDENDO ALLA S.V. Ill.ma,  
previa concessione sospensione degli effetti del verbale qui opposto,

di annullare il suddetto verbale in quanto

- (1) tale verbale è palesemente illegittimo e non veritiero per la parte che indica la Ricorrente come soggetto obbligato in solido al pagamento della sanzione comminata alla Ditta individuale/Sig.ra Peritunno Rosalia, non potendo in alcun modo ritenersi applicabile alla Ricorrente del "principio di solidarietà" ex art. 196 C.d.S. e ciò per il comportamento da questa sistematicamente tenuto, le cui azioni salienti la parte attrice si accinge a rappresentare nel prosieguo del presente ricorso;
- (2) tale verbale è altresì nullo in quanto contiene crassa contraddizione in termini nella sua sezione: "Dichiarazioni", necessariamente rese dal trasgressore ex art. 200 C.d.S., ma in assenza di contestazione personale al trasgressore medesimo, la cui contraddittoria compilazione sembra volta, da chi ne è stato autore, a perseguire un'ingiusta responsabilizzazione della Ricorrente, con la conseguente sua esposizione a eventuali richieste risarcimento danni, in caso di mancata presentazione del ricorso o di mancato pagamento della sanzione ridotta, da parte dell'effettivo trasgressore;
- (3) tale verbale è viziato da nullità insanabile in quanto omette di menzionare nella sezione "Sanzioni accessorie" la sanzione accessoria dell'obbligo al ripristino dei luoghi e di rimozione di opere abusive, la quale consegue di diritto alla sanzione pecuniaria prevista per la violazione dell'art. 23, c. 13bis del C.d.S., sanzione pecuniaria che è stata effettivamente irrogata dalla P.M. Alcamo con il verbale qui opposto;
- (4) tale verbale è, infine, nullo in quanto discende da una lettera di diffida del Libero Consorzio di Trapani alla rimozione degli impianti pubblicitari abusivi che è essa stessa annullata nei suoi presupposti e fondamento dall'Ente medesimo che l'ha emessa. Tale lettera di diffida, irrualmente lacunosa e soprattutto priva della menzione dell'organo giudicante presso il quale fosse possibile ricorrere in opposizione a quanto nella diffida prospettato, è stata *expressis verbis* smentita in data 31 Maggio 2017 a mezzo lettera Pec dall'Ente proprietario della strada, Libero Consorzio di Trapani, nella persona del Dott. Andrea Oddo, responsabile Settore Patrimonio e Concessioni del suddetto Ente, il quale ha ufficialmente dichiarato che, ai sensi del Codice della Strada, non vige alcun obbligo o necessità impellente di rimuovere gli impianti pubblicitari abusivi oggetto della diffida medesima nonché del verbale qui opposto, così privando retroattivamente di ogni fondamento la diffida emanata e tutti i suoi effetti.



Trapani, 11.05.2017

Opposto

In fatto, secondo verbale opposto

In data del 17.02.2017 veniva elevato verbale di accertamento n. 09337 dalla P.M. di Alcamo a carico della Ditta individuale/Sig.ra Rosalia Peritonno per il mantenimento di n. 4 cartelloni pubblicitari abusivi sul ciglio della S.P. 55 Alcamo-Alcamo Marina in violazione dell'art. 23, c. 4, del C.d.S. – mantenimento operato nonostante previa notifica alla Ditta Rosalia Peritonno sia del Preavviso di Revoca (si veda p. 23 del Fascicolo allegato) che della Determina di revoca dell'autorizzazione (si veda pp. 26-34 del Fascicolo allegato) da parte dell'Ente proprietario della strada, Libero Consorzio di Trapani. provvedimento di revoca emanato in data 7 Novembre 2016. Trasmesso tale verbale all'Ente proprietario della strada, notificata ex art. 23, c. 13bis, del C.d.S. alla Ditta individuale/Sig.ra Rosalia Peritonno da parte del Libero Consorzio di Trapani un'irritualmente lacunosa nonché illegittima lettera di diffida per quanto attiene alla posizione di "obbligato in solido" attribuita alla Ricorrente, preso atto della persistenza dei suddetti cartelloni pubblicitari abusivi ancora in data 11 Maggio 2017. la P.M. di Alcamo ha elevato verbale di contestazione di violazione art. 23, c.13bis, del C.d.S. in capo all'effettivo trasgressore, Ditta individuale/Sig.ra Rosalia Peritonno, e alla Ricorrente nel suo illegittimamente dichiarato statuto di soggetto obbligato in solido, così comminando la sanzione in misura ridotta di Euro 4739.00 + Euro 14,00 per spese notifica e amministrative.

In verità, secondo quanto comprovato da atti ufficiali allegati

Nel qui opposto verbale di contestazione n. 0010203 elevato in data 11 Maggio 2017 dalla P.M. di Alcamo alla Ricorrente, Dr. Francesca Filippi, in quanto presunto soggetto obbligato in solido ex art. 196 C.d.S., l'organo accertatore ha del tutto ommesso di riportare gli antecedenti della propria azione accertatrice, ovvero le cause che hanno condotto la P.M. di Alcamo ad elevare il precedente ed espressamente citato verbale di accertamento n. 09337 del 17.02.2017, elevato a carico della Ditta individuale/Sig.ra Peritonno Rosalia per violazione dell'art. 23, c. 4, del C.d.S., sulla cui base l'Ente proprietario della strada ha poi emanato la diffida alla rimozione in data 29 Marzo 2017, poi annullandola *de facto* con la nota ufficiale del 31 Maggio 2017. Tale primo verbale non è stato l'esito di un controllo svolto *motu proprio* della P.M. di Alcamo né l'effetto di una segnalazione di abusività effettuata dal Libero Consorzio di Trapani, ma solo e unicamente della denuncia formalmente sporta dalla Ricorrente.

La P.M. di Alcamo omette accuratamente di riportare – così causando un notevole e ingiusto pregiudizio alla posizione della Ricorrente – che solo in forza e in conseguenza della denuncia formalmente sporta dalla Ricorrente in data 6 Febbraio 2017 a mezzo pec in merito alla presenza di n. 4 impianti pubblicitari abusivi collocati lungo la S.P. 55 e sul proprio lotto di terreno (Foglio 28, Part. 2169) la P.M. di Alcamo ha per la prima volta avuto contezza dell'abusività e, quindi, dell'illegittimità dei suddetti impianti pubblicitari lungo la S.P. 55.

Prova di ciò è la nota di replica della P.M. alcamese alla citata denuncia della Ricorrente inviata a mezzo Pec a: comunedialcamo.poliziamunicipale@pec.it in data 6 Febbraio 2017 (si veda p. 43 del Fascicolo allegato). In data 8 Febbraio 2017, con nota protocollata al n. 7366/148/P.M., il Commissario della P.M. alcamese, Dott. Francesco Miciletto, chiedeva a mezzo Pec al Libero Consorzio di Trapani, Ente proprietario della S.P. 55, di essere



Francesca Filippi  
11/05/2017  
3  
Liberato

informato sull'effettiva "situazione concessoria" dei 4 impianti pubblicitari di cui alla trasmissione Pec della "Ditta Francesca Filippi" (si veda p. 47 del Fascicolo allegato).

Si fa notare che la P.M. di Alcamo non poteva dedurre *se ipsa* l'abusività dei suddetti 4 impianti pubblicitari in quanto la targhetta apposta su ciascuno di essi, recante gli estremi dell'autorizzazione dell'Ente proprietario della strada vigente fino al termine del 2018, non era mai stata né rimossa né alterata. Si sottolinea che il Libero Consorzio di Trapani, benché la Determinazione di revoca dell'autorizzazione fosse stata emanata già il 7 Novembre 2016 (Determinazione Dirigenziale del Libero Consorzio di Trapani, n. 515 del 04-11-2016, N.G. 1581 del 07-11-2016) e nonostante le reiterate denunce della Ricorrente in merito alla perdurante presenza delle opere abusive sul proprio terreno, a distanza di 3 mesi dalla conclamata abusività degli impianti pubblicitari della Ditta Peritonno non aveva ancora effettuato alcun sopralluogo fino al 6 Febbraio 2016 né aveva fatto rimuovere le targhette recanti l'autorizzazione revocata né aveva avvertito la P.M. di Alcamo in merito all'abusività dei suddetti cartelloni pubblicitari, così venendo meno al proprio dovere istituzionale di custodia e vigilanza della rete stradale di sua proprietà.

Alla lettera Pec di richiesta informazioni inviata in data 8 Febbraio 2017 dalla P.M. di Alcamo al Libero Consorzio di Trapani dopo denuncia della Ricorrente, il Libero Consorzio di Trapani replica con lettera Pec del 14 Febbraio 2017, confermando l'abusività dei 4 impianti pubblicitari in questione (si veda p. 48 del Fascicolo allegato). La P.M. di Alcamo eleva allora il verbale di accertamento n. 09337 del 17.02.2017 a carico della Ditta individuale/Sig.ra Peritonno Rosalia per violazione dell'art. 23, c. 4, del C.d.S., sulla cui base l'Ente proprietario della strada si apprestava a emanare la diffida alla rimozione in data 29 Marzo 2017 verso la Ditta Peritonno e verso la Ricorrente, poi smentita nei suoi fondamenti e nei suoi effetti attraverso nota del 31 Maggio 2017 inviata alla Ricorrente dal medesimo Ente.

La denuncia sporta dalla Ricorrente presso la Polizia Municipale di Alcamo in data 6 Febbraio 2017 è, tuttavia, soltanto una delle numerosissime precedenti e successive denunce formali sporte dalla Ricorrente in merito ai 4 impianti pubblicitari abusivi della Ditta Peritonno.

Si rappresenta, infatti, alla S.V. Ill.ma che la Ricorrente non ha mai dato il proprio consenso alla Ditta Peritonno Rosalia all'installazione di n. 4 impianti pubblicitari, ognuno 3m. x 2m., al confine ovest del terreno di sua esclusiva proprietà, distinto al Catasto dei Terreni di Trapani, Comune di Alcamo, al Foglio 28, Part. 2169, ma l'autorizzazione dell'Ente proprietario della strada ha preceduto e prevaricato il consenso della Ricorrente.

Con il beneplacito del Libero Consorzio di Trapani, sulla base di una mera bozza di contratto del 2014 (si veda pp. 8a-8c del Fascicolo allegato) – mai attivata come contratto vincolante per quanto in essa stessa indicata come preconditione alla sua attivazione; mai concretizzata in dazioni e fruizione; mai registrato presso Agenzia delle Entrate in quanto mai validato da pedissequa autorizzazione dell'Ente proprietario della strada; mai sottoscritto in originale dalla Ricorrente, e perciò negozio nullo a tutti gli effetti per le ragioni ora esposte –, la Ditta Peritonno Rosalia ottiene in data 4 Settembre 2015 (Determina n. 565, N. Gen. 1584 del 9.9.2015 del V Settore del Libero Consorzio di Trapani) l'autorizzazione a installare sul lotto di terreno della Scrivente, distinto al Foglio 28, Part. 2169, ben n. 4 impianti pubblicitari delle dimensioni 3m. x 2m. cadauno, posti a schiera sul lato ovest del suddetto terreno, così ostruendone l'intero confine prospiciente la S.P. 55. Senza poi



Alcamo, 12/06/2017

Luca Zucchi

informare in alcun modo la Ricorrente dei mutati termini dell'ottenuta autorizzazione, la quale sanciva l'invalidazione di quanto stabilito nella bozza di contratto del 2014, all'inizio del Febbraio 2016 la Ditta Peritunno invade il terreno dell'ignara Ricorrente e lo occupa abusivamente, impiantandovi i 4 impianti pubblicitari, di cui al verbale qui opposto, senza mai contattare in alcun modo o almeno avvisare per il tramite di terzi la Ricorrente, che dal lontano luglio 2014 non aveva più avuto notizie della Ditta Peritunno e dei suoi progetti, ritenendoli ormai abbandonati (si veda in proposito la lettera raccomandata a/r del 10 Febbraio 2016 inviata dalla Ricorrente alla Ditta Peritunno, alle pp. 4-8 del Fascicolo allegato).

La Ricorrente, presso il proprio domicilio tedesco, viene tempestivamente allertata da propri familiari dell'avvenuta invasione del di lei terreno e così la Sottoscritta, con gran fatica entrata in possesso dei recapiti della Ditta Peritunno, manifesta verbalmente e al telefono alla suddetta Ditta la volontà di sporgere querela per invasione di terreno e per occupazione abusiva. L'intempestiva e oggi molto biasimata intercessione di un parente a favore della Sig.ra Peritunno induceva la Ricorrente a desistere dal proposito di adire le vie legali in sede sia penale che civile e a siglare invece, suo malgrado e contro il proprio mutato interesse, un contratto d'affitto che fotografasse quanto unilateralmente autorizzato dal Libero Consorzio di Trapani, così stipulando con la Peritunno un contratto di locazione di spazi pubblicitari, subito registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Trapani in data 20/02/2016 al n. 000792, Serie 3°.

Nonostante l'immeritata generosità usata dalla Ricorrente verso la Ditta Peritunno con la propria rinuncia a sporgere querela a suo carico, la Ditta Rosalia Peritunno paga solo il primo rateo del canone di locazione previsto per l'anno 2016, invitando provocatoriamente la Scrivente che la sollecitava al pagamento a citarla in giudizio, dato che ciò non le avrebbe in alcun modo impedito di trarre – nel lungo frattempo – un ingiusto profitto dal terreno della Ricorrente. Preso atto della duplice determinazione dell'affittuaria Ditta Peritunno a non pagare più il canone di locazione e però a continuare a trarre ingiusto profitto dal terreno della Ricorrente, magari chiedendo e ottenendo un prolungamento dell'autorizzazione da parte dell'Ente proprietario della strada, con le lettere Pec del 6 e del 7 settembre 2016 (si vedano le pp. 9-15 del Fascicolo allegato), inviate per conoscenza anche al Libero Consorzio di Trapani, la Ricorrente dichiara alla Ditta Peritunno la propria volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del C.C. contenuta nell'art. 3) del sopra specificato contratto di locazione. In assenza di qualsivoglia riscontro da parte della Ditta Peritunno, la Ricorrente ha provveduto a risoluzione di diritto del rapporto locatizio, subito trasmettendone gli atti a mezzo Pec alla Ditta Peritunno. Si specifica che tutte le comunicazioni inerenti alla risoluzione del contratto di locazione sono state inviate, accettate e regolarmente consegnate alla Ditta Peritunno a mezzo Pec: letiziaperitunno@mypec.eu. Tale casella di posta certificata ha cessato d'essere ricettiva delle Pec della Ricorrente a partire dall'Ottobre 2016.

Risolto di diritto il suddetto contratto di locazione, allo scopo di evitare che la Ditta insolvente traesse ingiusto profitto dal terreno della Scrivente e che ottenesse – cosa ancor più dannosa – un prolungamento dell'autorizzazione da parte dell'Ente proprietario della strada, la Ricorrente chiede a mezzo Pec in data 9 Settembre 2016 e in data 13 Settembre 2016 (si vedano le pp. 16-22 del Fascicolo allegato) al Libero Consorzio di Trapani di revocare l'autorizzazione concessa alla Ditta Peritunno per i n. 4 impianti



*Letizia Peritunno*

5

*Letizia Peritunno*

pubblicitari ubicati sul proprio lotto di terreno, contestualmente denunciando la nullità del millantato titolo di detenzione di tale lotto – la bozza del 2014 – esibito dalla Ditta Peritonno per ottenere l'autorizzazione all'installazione dei 4 impianti pubblicitari sul terreno della Scrivente - invalidità che già il Libero Consorzio di Trapani avrebbe dovuto rilevare d'ufficio, data la palese assenza di registrazione presso Agenzia delle Entrate e per il fatto che i patti previsti dalla bozza del 2014 chiaramente contraddicevano quanto effettivamente autorizzato dal Libero Consorzio di Trapani in data 7 settembre 2015.

Avendo ricevuto la Ditta Peritonno in data 27 Settembre 2016 a mezzo Pec la lettera di "Preavviso di revoca" dal Libero Consorzio di Trapani (si veda p. 23 del Fascicolo allegato), non avendo sollevato la Ditta Peritonno la benché minima obiezione, e dopo l'ulteriore formale reiterazione di richiesta revoca dell'autorizzazione a Ditta Peritonno da parte della Ricorrente con lettera pec datata 4 Novembre 2016 (si vedano le pp. 24-25 del Fascicolo allegato), con la Determinazione Dirigenziale n. 515 del 4 Novembre 2016, n. gen. 1581 del 7 Novembre 2016 (si vedano le pp. 26-34 del Fascicolo allegato) veniva revocata l'autorizzazione alla Ditta Peritonno Rosalia all'istallazione e/o al mantenimento di n. 4 impianti pubblicitari su S.P. 55 insistenti sul terreno distinto al Foglio 28, Part. 2169 del Comune di Alcamo, i quali diventavano in forza di ciò abusivi. Si fa presente che tale provvedimento di revoca è stato assunto dall'Ente proprietario della strada non solo in forza di quanto denunciato dalla Scrivente, ma anche perché i manifesti pubblicitari incollati a tali impianti erano risultati dopo sopralluogo effettuato da Ente proprietario della strada nell'ottobre 2016 "privi di bozzetto", ovvero i colori e le forme dei manifesti pubblicitari esposti su suddetti impianti pubblicitari della Ditta Peritonno non erano stati preventivamente autorizzati dall'Ente proprietario della strada, il quale ha il dovere di verificare che i manifesti pubblicitari non costituiscano, per i colori, le forme e il messaggio, un pericolo per gli utenti della S.P. 55.

La determina di revoca viene inviata alla Ditta Peritonno a mezzo lettera raccomandata A.R., la quale viene poi restituita al mittente, Libero Consorzio di Trapani, per compiuta giacenza e mancato ritiro nei termini, nonostante l'indirizzo della Ditta Peritonno non fosse mutato (si veda Pec del 14 Febbraio 2017, a p. 48 del Fascicolo allegato).

Revocata l'autorizzazione, la Ricorrente attende fiduciosa alcune settimane, confidando che la Ditta Peritonno, per sfuggire alle pesanti sanzioni pecuniarie irrogate per il mantenimento di impianti pubblicitari abusivi, non avrebbe tardato a rimuovere *sua sponte* i cartelli abusivi o che, in subordine, l'Ente proprietario della strada l'avrebbe diffidato, provvedendo in caso di inerzia alla rimozione d'ufficio degli impianti pubblicitari abusivi ai sensi dell'art. 23, c. 13bis, del C.d.S.

Mai fiducia fu peggio riposta.

In data 23 Dicembre 2016, a distanza di 6 settimane dalla revoca dell'autorizzazione, restando i cartelloni pubblicitari abusivi ancora sul terreno di proprietà della Scrivente senza che nulla accadesse, la Ricorrente inviava la prima di una lunghissima serie di denunce a mezzo Pec al Libero Consorzio di Trapani e alla Ditta Peritonno (si veda lettera Pec del 23 dicembre 2016, alle pp. 35-36 del Fascicolo allegato e Lettera di diffida e messa in mora inviata alla Ditta Peritonno dall'Avv. Mauro Terranova, poi restituita al mittente per compiuta giacenza, alle pp. 37-41 del Fascicolo allegato). Il Libero Consorzio di Trapani replica a mezzo pec in data 29 Dicembre 2016, promettendo un sopralluogo per verifica stato dei luoghi (si veda p. 42 del Fascicolo allegato).



Staby i. Dr. Capoforte

Stela 2016

Dopo numerosi solleciti telefonici e numerose email di richiesta di chiarimenti intercorse tra il 2 Gennaio e il 5 Febbraio 2017 con il Libero Consorzio di Trapani, constatandone la perdurante inerzia, la Scrivente si rivolge direttamente alla P.M. di Alcamo e in data 6 Febbraio 2017 denuncia a mezzo Pec la presenza di u. 4 cartelloni pubblicitari abusivi ancora esistenti sul proprio terreno, chiedendo alla P.M. applicazione dell'art. 23, c. 13bis, del Codice della Strada, nella certezza suffragata dall'art. 196 del C.d.S., che la Ricorrente, che ha subito l'autorizzazione dell'Ente proprietario della strada emessa a favore delle installazioni della Ditta Peritonno sulla base di un titolo di detenzione prodotto dalla Peritonno palesemente nullo, che ha poi subito l'installazione forzata delle suddette opere e che è stata poi autrice di numerose denunce a mezzo Pec a carico della Ditta Peritonno per via degli impianti pubblicitari divenuti abusivi, non avrebbe certamente potuto essere considerata sua complice o sodale.

Esclusivamente in seguito a denuncia della Ricorrente, la P.M. di Alcamo si attiva, chiedendo chiarimenti al Libero Consorzio di Trapani in data 8 Febbraio 2017 e a mezzo Pec (si veda la p. 47 del Fascicolo allegato) sulla situazione concessoria dei denunciati impianti pubblicitari, la cui l'abusività viene confermata dall'Ente proprietario della strada in data 14 Febbraio 2017 a mezzo Pec (si veda p. 48 del Fascicolo allegato). In forza della denuncia della Ricorrente, alla Ditta Peritonno viene irrogata dalla P.M. alcamese in data 17.02.2017 la prima sanzione in violazione dell'art. 23, c. 4, del C.d.S., della quale la P.M. trasmetteva verbale al Libero Consorzio di Trapani.

La Ricorrente continua a denunciare l'abusività dei suddetti impianti pubblicitari, sollecitandone la rimozione d'ufficio, con Pec inviate sia al Libero Consorzio di Trapani sia alla P.M. di Alcamo sia alla Prefettura di Trapani (Pec-denuncia del 21 Febbraio 2017, cui rispondono due distinte note della P.M. alcamese del 23 Febbraio 2017: si vedano pp. 49-53 del Fascicolo allegato; e inoltre Pec-denunce del 1 Marzo e del 14 Marzo 2017, cui risponde nota del 18 Marzo 2017 della P.M. alcamese, si vedano pp. 54-59 del Fascicolo allegato).

Per tutta risposta, il 29 Marzo 2017 l'Ente proprietario della strada, Libero Consorzio di Trapani, diffida la Ditta Peritonno Rosalia e anche la Ricorrente in quanto proprietario del suolo alla rimozione dei suddetti n. 4 impianti pubblicitari entro il termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento della diffida, trascorsi inutilmente i quali, l'Ente proprietario della strada comunicava che avrebbe provveduto a rimuovere d'ufficio gli impianti menzionati, con addebito delle spese al trasgressore e all'obbligato in solido (si veda p. 60 del Fascicolo allegato).

Si fa ancora una volta notare l'irrituale lacunosità della lettera di diffida inviata dal Libero Consorzio di Trapani, la quale non indicava alcuna sede presso la quale fosse possibile contestare la legittimità di quanto riportato nella diffida stessa e non riportava altresì i necessari dettagli relativi ai modi e ai tempi della prospettata rimozione d'ufficio degli impianti pubblicitari abusivi.

Ricevuta la suddetta diffida, la Ricorrente inizia a contattare Ditte alcamesi per dare incarico di rimozione, allorché viene ufficiosamente avvertita da consulente legale vicino alla Ditta Peritonno, dal quale la Ricorrente era stata contattata telefonicamente in seguito alla risoluzione di diritto ex art. 1456 C.C. del contratto di locazione nel Settembre 2016, che nel caso in cui gli impianti pubblicitari fossero stati rimossi dalla Ricorrente, la Ditta Peritonno si riservava di sporgere querela a carico della Sottoscritta ex art. 392 del Codice Penale. Considerando il fatto che la Scrivente è ricercatrice accademica non ancora strutturata e che una pendenza penale le avrebbe impedito di partecipare a concorsi



Trapani 17/02/2017

Scritta

universitari sia in Germania che in Italia, così cagionandole un enorme danno esistenziale. la Ricorrente si è consultata con l'Avv. Davide Bambina e l'Avv. Libero Josè Bonomo di Alcamo, i quali hanno confermato l'impossibilità di escludere a priori una querela a ~~mi~~ <sup>carico</sup> ~~carico~~ <sup>ex art. 392 C.P.</sup> da parte della Ditta proprietaria degli impianti pubblicitari e il conseguente rinvio a giudizio, nonostante la presenza di una diffida da parte dell'Ente proprietario della Strada.

La Ricorrente sottopone la sopra specificata questione sia alla P.M. di Alcamo che al Libero Consorzio di Trapani (si veda Pec del 5 Aprile 2017, pp. 61-63 del Fascicolo allegato), senza ottenere però alcuna risposta. Alla fine, preferendo esporsi a una sanzione amministrativa piuttosto che a querela, in data 8 Aprile 2017 la Ricorrente dichiarava a mezzo pec alla P.M. di Alcamo, alla Prefettura di Trapani, al Libero Consorzio di Trapani l'impossibilità di ottemperare alla diffida alla rimozione degli impianti pubblicitari abusivi in autotutela e per causa di forza maggiore (si vedano le pp. 64-68 del Fascicolo allegato).

La Ricorrente continuava, allora, a sollecitare la P.M. di Alcamo, il Libero Consorzio di Trapani, la Prefettura di Trapani all'espletamento dei doveri d'ufficio e, quindi, alla rimozione d'ufficio degli impianti pubblicitari abusivi di proprietà della Ditta Peritonno con le 2 lettere Pec del 11 Maggio 2017 e, a maggior ragione dopo la notifica del verbale di accertamento qui opposto in data 23 Maggio 2017, con la pec del 25 Maggio 2017 (si vedano le pp. 69-80 del Fascicolo allegato).

Per tutta risposta, in data 31 Maggio 2017, il responsabile del Servizio Patrimonio e concessioni del Libero Consorzio di Trapani, Dott. Andrea Oddo, comunica alla Serivente che la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi della ditta Peritonno Rosalia non è in alcun modo necessaria e quindi obbligatoria per l'Ente proprietario della strada, dato che questi non sarebbero pericolosi (si veda p. 81 del Fascicolo allegato). Evidentemente la citata nota del Dott. Andrea Oddo contraddice espressamente e incontrovertibilmente le ragioni di diritto alla base della validità e dell'efficacia della lettera di diffida inviata in data 29 Marzo 2017 dall'Ente proprietario della strada alla Ditta Peritonno e all'incolpevole Ricorrente. Se non sussiste, infatti – come il Dott. Oddo afferma espressamente – alcun obbligo di rimozione di impianti pubblicitari abusivi in quanto allo stato non pericolosi in capo all'Ente proprietario della strada, non si capisce perché tale obbligo debba però pendere in capo alla Ricorrente, che ha subito l'installazione forzata dei suddetti impianti pubblicitari nel Febbraio 2016 anche per la negligenza e l'inaccurato vaglio della documentazione offerta da parte dell'Ente proprietario della strada, e che dal momento della conclamata abusività di tali impianti pubblicitari ne ha sempre denunciato la presenza alle Autorità competenti, al contrario del distratto e inerte Ente proprietario della strada.

Per quanto fin qui rappresentato, la Ricorrente chiede con il presente ricorso l'annullamento del verbale qui impugnato per i seguenti 4 motivi:

(1) il verbale qui opposto ricostruisce in modo gravemente incompleto, pregiudizievole per la Ricorrente e favorevole per le altre parti coinvolte, i fatti in esso contestati, la cui completa ricostruzione mostra invece in termini palesi e incontrovertibili l'insussistenza di qualsiasi vincolo di solidarietà tra la Ricorrente e l'effettivo trasgressore, Ditta Sig.ra Rosalia Peritonno, e ciò per quanto statuito dagli artt. 196 C.d.S.; 6 della L. 689/1981; 2054 C.C. La Ricorrente, in ragione delle sue molteplici e formali denunce, non può essere considerata soggetto obbligato in solido con il trasgressore, Ditta Rosalia Peritonno. L'art. 196 del



Feichy in Palermo, 22/05/2017 8

F.lli F.lli

C.d.S., detto "Principio di Solidarietà". recita testualmente: "[il proprietario] è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che la circolazione del veicolo (nella fattispecie: l'abusivo mantenimento dei cartelloni pubblicitari abusivi) è avvenuta contro la sua volontà". Stando, inoltre, a Sentenza della Corte di Cass. Civ., sez. II, 12 Agosto 2005, n. 16905, la mancata solidarietà o l'assente concorso nel compimento dell'infrazione da parte del presunto obbligato in solido deve considerarsi provata, allorché sia riconoscibile nella condotta del presunto obbligato in solido la volontà univocamente e costantemente tesa a impedire il compimento dell'infrazione medesima.

La Ricorrente ritiene che l'accurata ricostruzione dei fatti dalla stessa operata nel presente ricorso, l'unica ad essere corroborata dal fitto scambio di lettere a mezzo Pec tra la Ricorrente medesima e il Libero Consorzio di Trapani, la P.M. di Alcamo, la Prefettura di Trapani, nonché i tentativi vani di indurre alla ragione la Ditta Peritonno attraverso diffida dell'Avv. Terranova, restituita al mittente, possano costituire prova sufficiente e conclusiva della contrarietà della Ricorrente al protrarsi dell'illecito amministrativo commesso dal trasgressore attraverso l'utilizzo abusivo e forzoso del terreno della Ricorrente. Si ricorda ancora una volta che l'installazione dei suddetti impianti pubblicitari è avvenuta in assenza di consenso da parte della Ricorrente per i motivi già rappresentati.

(2) Il verbale qui opposto è nullo in quanto presenta una contraddizione in termini nella sua sezione "Dichiarazioni", la cui compilazione nei termini riportati dal verbale potrebbe avere conseguenze sfavorevoli per la Ricorrente. Il verbale qui opposto riporta una dichiarazione resa dal trasgressore, dichiarazione che può solo essere stata raccolta ai sensi dell'art. 200 del C.d.S., il quale prevede che in sede di contestazione immediata della violazione e della conseguente irrogazione di sanzione, nel verbale debbano essere riportate le dichiarazioni rese dal trasgressore e dall'eventuale obbligato in solido, pena nullità del verbale emesso. Da ciò discende che un verbale reca le dichiarazioni dei soggetti destinatari, allorché venga a costoro immediatamente contestato, così presupponendo la flagranza tanto della rilevazione dell'infrazione quanto della sua contestazione. Nel caso di specie, la dichiarazione resa dal trasgressore, Ditta/Sig.ra Rosalia Peritonno, riporta che la suddetta "violazione non è stata contestata personalmente al trasgressore, ma elevata d'ufficio". Com'è possibile, tuttavia, che la Sig.ra Peritonno abbia potuto rendere la dichiarazione indicata nel verbale, se la violazione non le è stata contestata personalmente? E ove fosse possibile rendere dichiarazioni *ex post*, come mai alla Ricorrente, presunta obbligata in solido, non è stata data la possibilità di esprimere dichiarazioni, dato che anche alla Scrivente la violazione non è stata contestata personalmente né immediatamente? Anche la Ricorrente ha reso diverse dichiarazioni, le quali però non sono state raccolte nel verbale d'accertamento.

Stante, tuttavia, l'evidenziata contraddizione in termini tra la presenza di una dichiarazione del trasgressore nel verbale qui opposto e il contenuto di tale dichiarazione che nega l'immediatezza della contestazione della violazione, presupposto necessario per la presenza della dichiarazione del trasgressore nel verbale, è rilevante mettere in luce le intese conseguenze negative per la Ricorrente dell'inserimento nel verbale di tale dichiarazione. Quando la violazione di articoli del C.d.S. avviene con l'utilizzo di motoveicoli, la dichiarazione del trasgressore che, non essendo proprietario del veicolo, afferma di non avere subito immediata contestazione della violazione, sposta l'onere e l'interesse di ricorrere avverso il verbale di accertamento interamente sull'obbligato solidale, che è il

Trapani, Pr., 02/06/2008

Luca F...

proprietario del veicolo. il quale non solo deve sostenere le spese e la fatica del ricorso, ma qualora non ricorresse, potrebbe essere chiamato a risponderne in termini di risarcimento del danno dall'autore della violazione. Ugualmente, nei casi di sinistri stradali e di richiesta risarcimento danni il litisconsorzio necessario sussiste solo tra il proprietario del veicolo e chi ne è stato danneggiato, mentre tra il conducente del veicolo e il suo proprietario si crea un'ipotesi di obbligazione solidale e quindi di litisconsorzio facoltativo. Si veda in tal senso Corte di Cassazione, sentenza 27024/11. Chiaramente, per la natura del caso di specie che configura una violazione dell'art. 23, c. 13bis, del C.d.S., nel quale non si tratta di natanti che sfrecciano a velocità, ma di oggetti infissi nel terreno a sua volta inamovibile, la dichiarazione resa in un certo indistinto lasso temporale, certamente successivo all'irrogazione della sanzione, da parte del trasgressore Sig.ra Peritonno non ha alcuna *ratio* se non quella di tentare di responsabilizzare il già vessato e incolpevole proprietario, caricandolo della responsabilità del litisconsorzio primario.

(3) Il verbale qui opposto è affetto da nullità radicale e insanabile per il fatto che in esso manca del tutto la sanzione accessoria dell'obbligo al ripristino dei luoghi e della rimozione d'ufficio degli impianti pubblicitari abusivi espressamente prevista dall'art. 23, c.13bis, del C.d.S. L'art. 23, c.13bis, del C.d.S. prevede espressamente e inoppugnabilmente che, in caso di inottemperanza a diffida emessa dall'Ente proprietario della strada nei confronti dell'autore della violazione e del proprietario del suolo, l'Ente proprietario della strada provvede alla rimozione d'ufficio degli impianti pubblicitari abusivi, addebitandone i costi di rimozione e custodia ai soggetti diffidati non ottemperanti. Nel verbale qui opposto manca sorprendentemente ogni riferimento alla sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi e della rimozione delle opere abusive, sanzione espressamente prevista dall'art. 23, c. 13bis, del Codice della Strada. Si rileva che ai sensi dell'art. 211 del C.d.S. l'agente accertatore è obbligato a fare menzione nel verbale di accertamento delle sanzioni accessorie previste per la violazione di un articolo del codice, per la quale si è irrogata sanzione pecuniaria. Infatti, ai sensi dell'art. 210, c.1, del C.d.S., le sanzioni accessorie sono caratterizzate dal principio di automaticità e di imprescindibilità: una volta che le sanzioni pecuniarie, previste per la violazione degli articoli del C.d.S. che prevedono anche pene accessorie, siano state irrogate, le pene accessorie seguono inevitabilmente e di diritto. Il verbale di irrogazione della sanzione pecuniaria costituisce addirittura esso stesso titolo esecutivo per l'applicazione della sanzione accessoria.

Pertanto, in forza del combinato disposto dell'art. 201, c. 1, e dell'art. 23, c. 13bis, del C.d.S., la mancata menzione ovvero la mancata irrogazione della sanzione accessoria del ripristino dei luoghi e della rimozione delle installazioni pubblicitarie abusive nel verbale qui opposto costituisce vizio formale e sostanziale grave, tale da sancirne la nullità.

Si fa altresì notare alla S.V. Ill.ma che la mancata irrogazione della pena accessoria, nonostante avvenuta irrogazione della pena pecuniaria ex art. 23, c. 13bis del C.d.S., costituisce un'ulteriore vessazione dell'incolpevole Ricorrente in quanto presunta obbligata in solido "solubile": stanti le presunte e da più parti addotte disagiate condizioni economiche della Sig.ra Peritonno, in caso di esito negativo del presente ricorso la Ricorrente sarebbe tenuta a pagare una sanzione elevatissima senza, però, vedere contestualmente e finalmente rimosse le opere abusive della Ditta Peritonno, allo stato protette dalla mancata irrogazione della pena accessoria da parte degli agenti accertatori.

(4) Il verbale qui opposto è nullo in quanto l'atto istituzionale che lo sorregge, la lettera di diffida alla rimozione inviata in data 29 Marzo 2017 dal Libero Consorzio di Trapani alla



Freitag 10, 2017

Anna Perito

Ditta Peritunno e alla Ricorrente, è stata revocata nei suoi presupposti e fondamenti di diritto dalla Nota inviata a mezzo Pec alla Ricorrente in data 31 Maggio 2017 dal Dott. Andrea Oddo, con la quale si negava ogni necessità od obbligo di procedere alla rimozione dei 4 impianti pubblicitari in oggetto al verbale qui opposto in ragione della loro non pericolosità, non essendo la loro mera abusività condizione necessaria e sufficiente per obbligare l'Ente proprietario della strada e, di conseguenza, i privati non proprietari dei medesimi, qual è la Ricorrente, alla loro rimozione. Pertanto, la diffida del 29 Marzo 2017 sul quale poggia il verbale qui opposto è nulla non solo per i menzionati vizi formali, ma anche per la sua infondatezza così come testimoniata dalla suddetta nota del Dott. Andrea Oddo, Responsabile Servizio patrimonio e concessioni del Libero Consorzio di Trapani (si veda p. 81 del Fascicolo allegato).

Per quanto nel presente ricorso diffusamente e dettagliatamente chiarito e documentato,

#### LA RICORRENTE CHIEDE

- Che la S.V. III.ma decreti la sospensione degli effetti dell'atto impugnato per gravi motivi, evidente apparendo per quanto fin qui dedotto la piena sussistenza del *funus boni juris* che giustifica la sospensione degli effetti dell'atto impugnato. Qualora la sospensione non fosse concessa la Ricorrente si troverebbe a pagare una multa di importo notevolissimo per un'infrazione dalla Stessa non commessa, ma anzi fortemente osteggiata e fermamente denunciata, subendo con il pagamento a priori di tale multa l'ulteriore vessazione di un congruo danno patrimoniale, viepiù aggravato dal fatto che, in caso di vittoria, la Ricorrente sarebbe costretta ad attivarsi per recuperare quanto ingiustamente pagato, non escludendo la necessità di dover nuovamente ricorrere alla giustizia in caso di inadempimento della Pubblica Amministrazione, con costi esosi e tempi lunghi. Per scongiurare un maggior danno alla Ricorrente dopo quanto già ingiustamente patito, considerando inoltre che la Ricorrente è ricercatrice precaria, che l'ammontare della sanzione è troppo elevato per le ristrette possibilità economiche della Scrivente, che è evidente l'illegittimità del verbale contestato alla Ricorrente, per tutti questi gravi motivi la Ricorrente chiede alla S.V. III.ma l'accoglimento della presente domanda cautelare.

- Che la S.V. III.ma, previa emissione di ordinanza di sospensione degli effetti dell'atto impugnato, annulli del tutto l'atto qui impugnato o che, almeno, dichiari inefficace il verbale qui opposto nei confronti della Ricorrente per il fatto che la sottoscritta Parte attrice non può in alcun modo essere legittimamente definita e considerata "obbligato in solido" con l'effettivo trasgressore, Ditta Rosalia Peritunno. Si chiede, pertanto, alla S.V. III.ma di esimere la Ricorrente dal dovere di pagamento in solido della sanzione irrogata al trasgressore Sig.ra Peritunno Rosalia, e ciò con vittoria di spese, diritti e onorari, oltre al rimborso del contributo unificato anticipato ad parte dell'Amministrazione resistente.

- Che la S.V. III.ma, in via subordinata e nel caso di inopinato rigetto del presente ricorso, riduca la sanzione a carico della Ricorrente a un terzo (1/3) del minimo edittale, contestualmente emettendo ordinanza di irrogazione della pena accessoria a carico del trasgressore, Ditta Peritunno Rosalia, così come prevista dall'art. 23, c. 13bis, del C.d.S., in quanto tale sanzione è automaticamente conseguente all'irrogazione della sanzione pecuniaria comminata dal verbale qui opposto, e inoltre negando la vittoria di spese di lite e di onorari all'Amministrazione resistente.

Freddi M., 02/06/2017

Freddi M.

Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. c. 2 del DPR 115/2002, la ricorrente dichiara che il valore della presente causa è pari a Euro 4739,00 + Euro 14,00 di spese notifica e amministrative. Pertanto, la sottoscritta Parte attrice versa il contributo unificato pari a Euro 98,00 + Euro 27,00 di spese bollo.

Il presente ricorso è redatto in 5 copie originali

Si allegano:

- 
- 1) l'originale dell'atto impugnato;
  - 2) 5 copie dell'Atto impugnato;
  - 2) 5 Note di iscrizione a ruolo, tutte sottoscritte e datate dalla Ricorrente;
  - 3) 5 copie del documento identità in corso di validità e sottoscritte della Ricorrente;
  - 4) 5 Fascicoli documentali, contenenti tutti gli atti ufficiali emessi dalla Ricorrente, dal Libero Consorzio di Trapani, dalla P.M. di Alcamo, a testimonianza e prova incontrovertibile di quanto asserito dalla Ricorrente nel presente ricorso.

Freiburg im Breisgau, 02 Giugno 2017

In fede

Dr. Francesca Filippi





UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI  
ALCAMO



R.G. n° 402/2017

N. 890/17 eror.

DECRETO

IL GIUDICE DI PACE

letto il ricorso depositato da **FILIPPI FRANCESCA**, nata a Palermo il 23.10.1974 e residente ad Alcamo nella Via XV Maggio al n. 28, C.F. FIL FNC 74R63 G273R, avverso:

- il verbale di accertamento di violazione n. 0010203, elevato dal Corpo di Polizia Municipale di Alcamo l'11.05.2017;

FISSA

l'udienza per la comparizione delle parti dinanzi a sé per il giorno 24 LUGLIO 2017 ore 09,00, nei locali di sede ordinaria sedute;

ORDINA

al **COMUNE DI ALCAMO**, in persona del Sindaco in carica;  
di depositare – in duplice copia - in cancelleria almeno dieci giorni prima dell'udienza come sopra fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione;

letta l'istanza per la concessione del provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva del verbale di contestazione impugnato;

ritenuto che a tenore dell'art. 5, comma secondo, D.lgs. 01.09.2011, n. 150, la sospensione dell'efficacia esecutiva può essere disposta con provvedimento pronunciato fuori udienza, *inaudita altera parte*, solo in caso di "pericolo imminente di un danno grave ed irreparabile";

ritenuto che – a tenore delle difese spiegate - difettano i presupposti per l'adozione del provvedimento invocato;

DISPONE

che all'udienza fissata, sentite le parti, si procederà sull'istanza di sospensione provvisoria dell'efficacia esecutiva del verbale di contestazione impugnato, in conformità al disposto di cui all'art. 5, comma primo, d.lgs. 01.09.2005, n. 150;

MANDA

alla Cancelleria per la notificazione del ricorso e del presente decreto all'opponente ed all'amministrazione opposta.

Alcamo, li 12.06.2017.

Il Giudice di Pace  
(Dott. Paolo Pesoriere)



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE  
ALCAMO (TP)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

ALCAMO II 16 GIU. 2017

IL CANCELLIERE  
*Francesco Beninati*

SPECIFICA

N. 18 CRON. X

Diritto netti... € .....

Trasf ... .. € .....

Totale € .....

10% es. tram. € .....

Spese post. € .....

TOTALE € .....

**19 GIU 2017**

NICOLA G. MULLONE  
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE

ALCAMO

ALC

# RELATA DI NOTIFICA

A richiesta come in atti, io sottoscritto Messo del Giudice di Pace di  
Alcamo ho notificato copia del presente atto al Sig. Comune di Alcamo  
in persona del suo Sindaco p. r.  
P. Zera Ciarlo Alessio

nel suindicato suo domicilio, ivi consegnandola a mani del Sig. p. r.  
Gi. Cristiano De Simone  
nella qualità d'impiegato, ivi addetto alla ricezione  
degli atti tale qualificatosi.

Alcamo, li. 19/06/2017

Alcamo 19/06/2017

Il Messo del Giudice di Pace di  
Alcamo  
(Nicola Giacalone)

AMC

